

Lotta al denaro sporco. Pubblicato in Gazzetta il decreto correttivo per gli obblighi di vigilanza

L'antiriciclaggio oltre gli Albi

Segnalazioni anche dai non iscritti e dalle società di revisione

Luigi Ferrajoli

È apparso in «Gazzetta Ufficiale» ieri, 10 maggio, il regolamento dell'Economia correttivo del Dm 3 febbraio 2006 n. 141, che adegua la disciplina antiriciclaggio alle modifiche apportate dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 al provvedimento di recepimento della seconda direttiva comunitaria (decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56).

Il decreto correttivo è il n. 60

ESCLUSIONI DECISIVE

Le attività connesse alle dichiarazioni dei redditi non obbligano a identificazione e registrazione del cliente

del 10 aprile ed è composto da soli quattro articoli, ma avrà un impatto significativo, soprattutto per le società di revisione e i soggetti esercenti servizi contabili. L'articolo 1 propone una nuova definizione di professionista, che non può più, allo stato attuale, riferirsi solo agli iscritti in Albi professionali, (come precisato anche nel comunicato dell'Economia del 9 gennaio 2007). Vengono estesi gli obblighi di identificazione dei clienti,

registrazione delle prestazioni e segnalazione delle operazioni sospette anche a società di elaborazione dati, associazioni di categoria che prestano servizi di assistenza contabile, Caf, tributaristi e consulenti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, indipendentemente dall'iscrizione in un Albo.

Per questi nuovi soggetti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di identificazione e registrazione nell'archivio unico dei nuovi clienti scatteranno con l'entrata in vigore (il 25 maggio) del regolamento correttivo.

Un'ulteriore innovazione tocca le società di revisione: l'articolo 3 del correttivo equipara la loro posizione a quella dei professionisti anche sotto il profilo degli obblighi e delle esenzioni derivanti dal dovere di segnalazione di operazioni sospette. Le società di revisione sono, infatti, divenute esenti dall'obbligo di segnalazione con riferimento alle informazioni ricevute dal cliente od ottenute nel corso dell'esame della sua posizione giuridica. È ora altresì imposto alle società di revisione di usufruire dei criteri generali per l'individuazione di operazioni sospette, previsti

dall'articolo 11 del Dm 141/2006, che richiamano anche le istruzioni dell'Ufficio italiano cambi. Le società di revisione pertanto dovranno valutare complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i loro clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto a capacità economica, attività svolte e profilo di rischio di riciclaggio.

Va segnalata, infine, l'esclusione dagli obblighi antiriciclaggio delle prestazioni correlate alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. L'articolo 4 precisa che l'attività di redazione e di trasmissione, anche telematica, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce più prestazione professionale sensibile ai fini dell'antiriciclaggio e quindi non dà più luogo agli adempimenti di identificazione e registrazione. La novità riguarda anche i professionisti iscritti in Albi ed esclude sia le dichiarazioni sia i versamenti delle imposte con F24 correlati (a prescindere dalla valutazione della soglia di 12.500 euro) dal novero dei già ponderosi impegni in materia. Per chi si occupa solo di dichiarazioni senza prestare consulenza al cliente rimane il solo obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

BENI SEQUESTRATI

È scontro fra Governo e Antimafia

Scontro governo-Antimafia sui beni confiscati. Per il viceministro dell'Economia, Vincenzo Visco, la gestione del Demanio è svolta «al meglio» mentre il dibattito nella commissione parlamentare, con l'istituzione di un'Agenzia ad hoc, è «surreale: così si paralizza tutto per due anni». Replica il presidente dell'Antimafia, Francesco Forgione (Rc): sono «dichiarazioni incredibili e inaccettabili» visto che «in molti immobili e terreni continuano a vivere e lavorare i familiari dei boss mafiosi». Visco, il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, il direttore del Demanio, Elisabetta Spitz, e Italia Lavoro, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per tutelare l'occupazione nelle aziende mafiose confiscate: sono 810 in totale. «Gran parte sono scatole vuote — ha detto Spitz — ma più di 80 hanno patrimonio e interessano 500

lavoratori». Intanto, i direttori del Sismi, Bruno Branciforte, e del Sisde, Franco Gabrielli, hanno espresso alla commissione Affari Costituzionali del Senato le loro perplessità sul Ddl di riforma. Per Gabrielli «la legge deve essere approvata il prima possibile» ma va cambiata la sigla Sin (Servizio informazioni nazionali), che, ha ricordato, «in inglese vuol dire peccato», così come il Sie (il servizio informazioni estero), già sigla del servizio estero rumeno.

Più critico Branciforte: «Alcuni aspetti, se non bene interpretati, potrebbero portare significativi problemi». Branciforte e Gabrielli, insieme al segretario generale del Cesis, Giuseppe Cucchi, sono contro il taglio del 30% degli stipendi.

Oggi si celebra in tutta Italia il 155mo anniversario della Festa della Polizia. «Successi straordinari» come la cattura di Bernardo Provenzano, ricorda il capo della Polizia Gianni De Gennaro, ma anche «l'ondata di violenza gratuita» negli stadi che ha colpito l'ispettore Filippo Raciti.

M.Lud.

Archivi clienti dal 25 maggio

Pubblichiamo il testo del decreto n. 60 del 10 aprile, che modifica il Dm 141 del 3 febbraio 2006 concernente il «Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette».
Il decreto n. 60 del 10 aprile è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, n. 107 del 10 maggio 2007 ed entrerà in vigore il prossimo 25 maggio.

ARTICOLO 1

Definizione di libero professionista

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s-bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in

forma societaria o associativa».

ARTICOLO 2

Destinatari

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.»

ARTICOLO 3

Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si

estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.».

ARTICOLO 4

Attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.».

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.